**ALLEGATO 4**

**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D’INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

|  |
| --- |
| Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione.** Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private). |

**SEZIONE I**

**Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente**

Nome e cognome Luca Gasperini, iscritto nel RUI come agente assicurativo in data ​01/02/2007 ​, con numero A000002974

Sede legale: Viale Oberdan, 290, Cesena (Fc), 47521, telefono: 0547/610977, e-mail: luca@gasperoniassicurazioni.com, p.e.c.: ag\_180.01@pec.agentivittoria.it, sito internet: www.gasperoniassicurazioni.com   
L’IVASS è l’istituto competente alla vigilanza sull’attività di distribuzione svolta.

***gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il rui o l’elenco annesso al rui, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell’ivass (***[***www.ivass.it***](http://www.ivass.it)***).***

**SEZIONE II**

**Informazioni sul modello di distribuzione**

L’intermediario agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione.

Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto: VITTORIA ASSICURAZIONI

* Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l’impresa di assicurazione.

**SEZIONE III**

**Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d’interesse**

L’intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione.

**SEZIONE IV**

**Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza**

L’intermediario:

* fornisce una consulenza ai sensi dell’articolo 119-*ter*, comma 3, del Cap, ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
* l’intermediario fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
* l’intermediario fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’art. 121-*septies*, Cap;
* l’intermediario fornisce una consulenza che non è su base indipendente;
* l’intermediario non fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi.

Nei rami danni l’intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Nei rami vita in forza di mandato diretto distribuisce in modo esclusivo i contratti di VITTORIA ASSICURAZIONI

Eventuali informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Cap:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Le informazioni oggettive sul prodotto, che illustrano le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata, nonché le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte, sono fornite attraverso la consegna del set informativo di prodotto, contenente in particolare il KID (Documento contenente le informazioni chiave ai sensi del Reg. 2014/1286/UE) e il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all’art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

**SEZIONE V**

**Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi**

a)Natura del compenso percepito in virtù dell’attività di distribuzione effettuata

* commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall’impresa di assicurazione);
* altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata
* combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra.

d)importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili nonché dall’art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione: L’informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

**SEZIONE VI**

**Informazioni sul pagamento dei premi**

I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

**SEZIONE VII**

**Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

* di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all’impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
* qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
* di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

**SEZIONE VIII**

**Informazioni sul diritto all’oblio oncologico**

Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all’oblio oncologico previsto dall’articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. L’intermediario deve comunicare al contraente o all’assicurato i contenuti e le modalità di attuazione di tale diritto, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all’oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.